

## **STATUTO**

### **SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA  
ANGIOLO SILVIO NOVARO 64

Numero REA: CA - 296726

Codice fiscale: 03776150926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 30-04-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                           |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|
|  |                                                           |  |
|  | STATUTO                                                   |  |
|  | DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA                             |  |
|  | ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE                         |  |
|  | È costituita una società cooperativa, denominata: "SARDE- |  |
|  | GNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".      |  |
|  | La sede è fissata nel Comune di Quartu Sant'Elena,        |  |
|  | all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.      |  |
|  | La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello    |  |
|  | stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo. |  |
|  | L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici   |  |
|  | anche in altre località.                                  |  |
|  | ARTICOLO 2 - DURATA                                       |  |
|  | La durata della società è fissata fino al 31 dicembre     |  |
|  | 2060, potrà essere prorogata con deliberazione dell'as-   |  |
|  | semblea anche prima della data di scadenza.               |  |
|  | DISCIPLINA DI RIFERIMENTO                                 |  |
|  | ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE                           |  |
|  | Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste    |  |
|  | nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuati-  |  |
|  | vi, nonchè le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381   |  |
|  | dell'8 novembre 1991 e quelle contenute nel Titolo VI del |  |
|  | codice civile. In quanto compatibili, si applicano le di- |  |
|  | sposizioni previste dal Titolo V del codice civile, in    |  |
|  | materia di società a responsabilità limitata.             |  |
|  | ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE                           |  |
|  |                                                           |  |

La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

#### **ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO**

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del-

4 di 47

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo. Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

#### **ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE**

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, ha per oggetto le seguenti attività:

- il servizio di ambulanza in emergenza (118) e non in emergenza;
- l' erogazione dei servizi socio-sanitari assistenziali e di salvaguardia ambientale; con particolare riferimento al soccorso sanitario sviluppato con mezzi appositamente attrezzati quali ambulanze di rianimazione, mezzi allestiti per il soccorso pediatrico, auto mediche e qualsiasi altro mezzo appositamente attrezzato o allestito, anche per il soccorso a mare ed aereo, sia in proprio che per conto di enti pubblici che privati:
- attività di trasporto di anziani, dializzati e disabili ed inserimento presso le relative strutture sanitarie;
- La formazione di squadre per il soccorso e la prevenzione in emergenze chimiche, biologiche, nucleari e simili;
- la formazione di squadre per il soccorso anche a mare e la collaborazione con il servizio di eli-soccorso isti-

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| tuendo squadre preparate ad operare all' interno di eli-  |
| cotteri;                                                  |
| • la raccolta ed il trasporto medicinali, del sangue, de- |
| gli organi, del seme e di quant' altro le tecniche medi-  |
| co-scientifiche avranno necessità di accogliere, conser-  |
| vare, trasportare;                                        |
| • l'organizzazione di corsi di primo soccorso ed avanzati |
| all' interno di strutture pubbliche e private;            |
| • la gestione di attività di assistenza medica, infermie- |
| ristica, terapia riabilitativa e fisioterapia e di assi-  |
| stenza sanitaria a carattere domiciliare, ambulatoriale,  |
| semi residenziale a persone anziane autosufficienti e     |
| non, con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali; ov-  |
| vero realizzata all'interno di centri di servizio apposi- |
| tamente allestiti o predisposti da enti pubblici e da     |
| privati;                                                  |
| • Attività di assistenza domiciliare anziani e minori,    |
| sostegno socio educativo;                                 |
| • la realizzazione e gestione di attività di servizi alla |
| persona, quali asili nido, baby parking, colonie estive,  |
| ludoteche e simile, servizi di assistenza domiciliare e   |
| tutelare per anziani e disabili portatori di handicap,    |
| sofferenti mentali, malati terminali e di aids, minori,   |
| sia in proprio che per conto di enti pubblici e/o privati |
| nonché organizzazione e gestione di eventi sociali;       |

7 di 47

minori;

- collaborazioni con associazioni di volontariato per lo

svolgimento di servizi di soccorso, socio - assistenziali

per minori e non, anziani, portatori di handicap, tossi-

codipendenti e soggetti svantaggiati e non;

- la gestione di strutture da adibire al ricovero di per-

sone con particolari problemi; la gestione di case di ri-

poso e case protette;

- la gestione di centri culturali, ricreativi, musei, lu-

doteche, biblioteche, di centri e beni culturali e ar-

cheologici;

- servizi di consulenza nel senso più ampio del termine

per tutte le attività sopra citate, l' esecuzione di pro-

getti di ricerca scientifica e/o di formazione professio-

nale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei ser-

vizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;

- la gestione di centri operativi di pronto intervento

per tutelare i diritti dei minori e salvaguardarli da

ogni forma di violenza e promuovere campagne culturali

informative per i genitori, laddove necessitino stimoli e

confronti culturali e sociali; svolgere opera di anima-

zione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative

e culturali e fornire sostegni educativi all'interno dei

nuclei familiari in difficoltà; la gestione di appalti di

lavori di pulizia nei vari centri sanitari, la gestione

di centri sportivi volti allo svolgimento di attività  
rieducativa.

La Cooperativa potrà avvalersi di tutte le provvidenze  
agevolative previste da leggi regionali, nazionali e co-  
munitarie per l'imprenditoria e quant'altro dovesse ren-  
dersi accessibile e che l'organo amministrativo riterrà  
utili al fine del raggiungimento degli scopi sociali. La  
cooperativa, infine, potrà compiere tutti gli atti rite-  
nuti necessari o soltanto utili per il conseguimento  
dell'oggetto sociale, così in breve potrà porre in essere  
operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commer-  
ciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie  
reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza  
datrice di ipoteca. Potrà assumere interessenze e parte-  
cipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo  
od affine al proprio.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi  
giuridici necessari o utili alla realizzazione degli sco-  
pi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo  
sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il po-  
tenziamento aziendale e l'adozione di procedure di pro-  
grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o  
all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gen-  
naio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed inte-  
grative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre

imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.

La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

#### **ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel ri-

spetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

#### I SOCI

### **ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1.1 Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse

tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

1.2 Soci in prova (a norma dell'art. 2527) sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbli-

che o private le cui attività siano conformi allo scopo  
perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti ne-  
cessari per l'ammissione nella società.

1.3 soci volontari (articolo 2 legge 381/91) sono i soci  
che partecipano all'attività lavorativa della società ma  
senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i  
rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e do-  
cumentate : i soci volontari non possono superare il 50%  
di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata  
sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicura-  
zione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di  
fatto attività assicurabili.

2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari  
La Cooperativa può emettere strumenti finanziari parteci-  
pativi e non partecipativi, secondo la disciplina previ-  
sta per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si  
applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli  
2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio  
imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.  
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro  
soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie  
sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mu-  
tualistico dovranno prevedere il principio della parità

di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, non-

ché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

#### **ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscri-

vere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

#### **ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE**

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a rece-

pire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è auto-

rizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

#### **ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI**

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della

data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

#### **ARTICOLO 14 - RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;

b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o falli-

to;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);

d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;

e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

g) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;

h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del red-

dito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

#### **ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE**

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

#### **ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed

eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni.

#### **ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subin-

gresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

#### STRUMENTI FINANZIARI

#### **ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI**

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i com-

piti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

#### TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

#### **ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;
- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al

successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **ARTICOLO 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del co-

dice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità preva-

lente.

#### ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.

Il rimborso è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi per la Cooperativa;
- d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;
- e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I rimborsi possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

#### ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);
- d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;
- e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo..

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

#### ORGANI SOCIALI

#### ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;

#### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i

sindaci effettivi o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto so-

ciali;

- le operazioni che comportano una sostanziale modifica-  
zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione  
dei diritti dei soci;

- lo scioglimento della società;

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento  
della liquidazione;

la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla  
presenza di un notaio.

#### ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-  
tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-  
gomenti che uno o più amministratori o tanti soci che  
rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessi-  
vo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro  
approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del  
ristorno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura  
dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio  
Sindacale e del Revisore;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo

paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

#### ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei

soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.

#### ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

#### ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei

presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è gratuito ed è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convo-

care l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei  
mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con  
quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e  
straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono  
tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio  
di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, que-  
sto può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un co-  
mitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovve-  
ro a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procurato-  
ri per il compimento di determinati atti o categorie di  
atti, determinandone i poteri.

#### Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società  
sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consi-  
glio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se  
nominati.

#### COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

#### Art. 35 - ORGANO DI CONTROLLO E

#### REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo della società è costituito da un  
Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da decisione dei soci. Si applica l'art. 2477, commi da 2 a 6 dell'art. 2477 del codice civile.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in materia di organi di controllo. Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligato-

ria, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore a un milione di Euro, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

#### SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

##### Art. 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 37 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la

società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione di quelle di cui ai precedenti articoli 6 e 8 del presente statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente in relazione alla sede della società, che provvederà alla nomina dell'Arbitro (o degli Arbitri).

Non possono essere oggetto di soluzione arbitrale le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

#### Art. 38 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto os-

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Assolta ai sensi del decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.  
Certifico io sottoscritto dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto presso  
il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che  
la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto  
cartaceo ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.Lgs. 7 marzo 2005, N. 82, che si  
trasmette ad uso Registro Imprese.  
Cagliari, 30 aprile 2020